

## **Convenzione**

tra

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione , in persona del Procuratore Generale Riccardo Fuzio, con sede in Roma, alla Piazza Cavour, presso il Palazzo di Giustizia, di seguito denominata anche «Procura Generale»

e

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense 159, rappresentato dal Prof. Giovanni Serges, in qualità di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo Roma Tre, di seguito denominato «Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre».

### **PREMESSO**

che la Procura Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre, ed in particolare le Cattedre di Diritto processuale civile, intendono incrementare la collaborazione per migliorare l'utilizzazione del ricorso ex art. 363 c.p.c. da parte della Procura Generale mediante l'individuazione di provvedimenti giurisdizionali per i quali sia rinvenibile un interesse alla sua proposizione;

che peraltro è già operativa una convenzione tra la Scuola Superiore della Magistratura e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre

Tutto ciò premesso,

La Procura Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre,

**CONVENGONO**

quanto segue

## Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

## Art. 2 Obiettivi generali ed oggetto della Convenzione

La Procura Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre si impegnano a costituire presso le Cattedre di Diritto processuale civile del Dipartimento un Osservatorio sull'applicazione dell'art. 363 c.p.c. da parte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, a promuovere, anche presso le Corti di appello e gli altri uffici giudiziari interessati, lo studio delle funzioni e dei poteri connessi all'esercizio del potere di impugnativa *ex art. 363 c.p.c.*, nonché ad organizzare e coordinare occasioni di confronto, in cui magistrati, docenti e ricercatori universitari possano individuare ulteriori ipotesi nelle quali la Procura Generale potrebbe considerare sussistente un interesse *ex art. 363 c.p.c.*

## Art. 3 Attuazione della Convenzione

La Convenzione è immediatamente operativa all'atto delle sottoscrizioni da parte dei rappresentanti delle Parti stipulanti.

## Art. 4 Profili finanziari della collaborazione

Le eventuali spese relative ad iniziative organizzate in collaborazione tra la Procura Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre saranno di regola sostenute in misura paritaria, salvo che le caratteristiche del singolo evento, in rapporto alla qualità dei partecipanti od alla particolare struttura del programma, non suggeriscano agli enti interessati, di comune accordo, una ripartizione in percentuali diverse.

Le spese relative alla partecipazione di persone selezionate dal Dipartimento Giurisprudenza Roma Tre saranno interamente a carico dello stesso Dipartimento. Le spese relative ad eventuali progetti di ricerca saranno ripartite proporzionalmente all'impegno dei singoli contraenti dell'accordo nella programmazione e nella realizzazione della ricerca stessa.

Art. 5 Risoluzione delle controversie


La Procura Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in ragione della presente Convenzione.

Art. 6 Durata

Le parti non intendono porre limiti di durata alla presente convenzione che potrà, se del caso, essere risolta di comune accordo tra le stesse.

Roma, 3 ottobre 2018

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione



---

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza



---